

	SERVIZI TECNICI INGEGNERIA ARCHITETTURA	Rev. 01 del 29/12/2023
	SCHEMA DI CONTRATTO	Pag. 1 a 8

L'anno, il giorno, del mese di, presso la sede della SAT - Società degli Alpinisti Tridentini in Trento, Via Mancini n. 57

FRA LE PARTI

- SAT - SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI - APS, in sigla SAT, con sede legale in 38121 Trento Via Mancini n. 57, Codice Fiscale 80003990225, Partita IVA 00438280224 rappresentata da, nato/a a il, in qualità di, domiciliato/a presso la sede della SAT, in esecuzione della deliberazione della Giunta in data
- Arch./Ing., nato/a a il con studio in (.....), Via n.C.A.P. Codice Fiscale/ Partita IVA

PREMESSO CHE

- con il bando prot. n. ... di data SAT ha indetto un concorso di progettazione per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente;
- che sulla base del verbale dd., l'ing./arch. è stato proclamato vincitore del concorso;
- che in data il predetto ing./arch. ha perfezionato lo sviluppo del progetto preliminare presentato in sede di concorso, presentando gli elaborati richiesti dal bando;
- che in data ... la Giunta SAT ha assentito il prosieguo dell'iter progettuale ed autorizzato l'affidamento dei successivi livelli di progettazione al suddetto vincitore del concorso;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. DEFINIZIONI

- Per "Committente" si intende la Società degli Alpinisti Tridentini, in sigla SAT, che affida l'incarico di cui al presente Contratto.
- Per Professionista si intende l'operatore economico di cui all'art. 66 del d.lgs. n. 36/2023, che assume gli obblighi previsti dal presente Contratto.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

- Il Committente affida al Professionista, che accetta senza riserva alcuna, il seguente incarico:
 - Progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE);
 - Progettazione esecutiva,
relativamente ai programmati lavori di **RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEL RIFUGIO G. GRAFFER AL GROSTE'**, di cui al progetto preliminare in premessa
L'importo stimato dei lavori ammonta ad **euro 2.061.062,50**, al netto di IVA, così ripartiti:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Parametri Base <<P>>	Costo Categorie(€) <<V>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.04	<i>Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi</i>	1,20	6,95%	1.021.062,50
STRUTTURE	S.01	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata inferiore a due anni</i>	0,70	7,88%	600.000,00
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	1,15	9,62%	280.000,00
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di</i>	0,85	11,29%	160.000,00

	SERVIZI TECNICI INGEGNERIA ARCHITETTURA	Rev. 01 del 29/12/2023
	SCHEMA DI CONTRATTO	Pag. 2 a 8

	<i>raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>			
Costo stimato per la realizzazione dell'opera (compresi oneri sicurezza)				2.061.062,50

2. Il Committente si riserva la facoltà di affidare al Professionista, che in tal caso fin d'ora dichiara di accettare, la progettazione di ulteriori interventi di manutenzione presso la struttura di cui al presente Contratto, alle stesse condizioni economiche e normative di cui al presente Contratto. In tal caso le Parti redigeranno un atto aggiuntivo al presente, che riporterà l'importo stimato delle opere e la relativa classificazione. L'affidamento degli ulteriori servizi potrà avvenire anche nella forma della variante progettuale o della variante in corso d'opera di cui agli artt. 10 e 11 del presente Contratto.
3. Il Contratto dovrà essere eseguito in conformità alle leggi e regolamenti vigenti nell'ordinamento provinciale di Trento in materia di lavori pubblici, di ambiente e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

3. OBBLIGHI GENERALI DEL PROFESSIONISTA

1. Il Professionista è tenuto ad osservare tutte le normative vigenti in materia e, in particolare, a verificare la compatibilità dei lavori con gli strumenti urbanistici vigenti.
2. Il Professionista è tenuto ad eseguire le prestazioni di cui al presente contratto con le modalità e l'organizzazione indicate nella proposta progettuale presentata nell'ambito del concorso di progettazione in premessa.
3. Egli è altresì tenuto a partecipare a specifiche riunioni organizzative presso la sede del Committente o in altro luogo scelto dal Committente, al fine di proporre e verificare le principali scelte tecniche ed individuare le soluzioni più consone o ipotesi progettuali alternative. E' inoltre tenuto ad effettuare ogni necessario sopralluogo presso la struttura oggetto dei lavori da progettare. Tutte le spese conseguenti sono da intendersi ricomprese nell'importo offerto nell'ambito della procedura di affidamento.
4. Il Professionista può avvalersi, per le prestazioni che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua competenza tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del Professionista stesso, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.
5. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo Professionista. Il Committente può, in ogni momento, chiedere al Professionista l'allontanamento o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza alcun obbligo di motivazione.

4. PRESTAZIONI COMPRESSE IN CONTRATTO

1. La progettazione oggetto del presente contratto dovrà essere redatta sulla base della documentazione progettuale già predisposta, costituita dal progetto preliminare presentato in sede al concorso di progettazione in premessa dal medesimo Professionista.
2. Il progetto, nei suoi diversi livelli, dovrà essere redatto secondo quanto prevedono l'art. 41 e l'allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023 e le vigenti norme in materia e contenere tutti gli elaborati ivi previsti.
3. Il Professionista è tenuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
 - a) prima di eseguire la progettazione definitiva, eseguire le indagini sulle strutture (quali eventuali indagini sismiche e prove di carico) disponendo in merito alla tipologia e all'ubicazione delle stesse; tali indagini sono a carico del Professionista e comprese nell'incarico;
 - b) redigere, a seguito delle suddette indagini, apposita relazione di supporto alla successiva progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva;
 - c) individuare, nell'ambito del costo complessivo dei lavori da appaltare, i costi della manodopera secondo quanto previsto dall'art. 41, commi 13 e 14 del d.lgs. n. 36/2023 ed i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
 - d) a segnalare tempestivamente al Committente ogni circostanza, quale l'esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali ovvero interferenze con infrastrutture esistenti, che possano impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della progettazione;
 - e) a confrontarsi periodicamente con il Committente al fine di proporre e verificare le principali scelte tecniche ed

	SERVIZI TECNICI INGEGNERIA ARCHITETTURA	Rev. 01 del 29/12/2023
	SCHEMA DI CONTRATTO	Pag. 3 a 8

individuare le soluzioni più consone o ipotesi progettuali alternative. E' obbligato pertanto ad effettuare i necessari incontri, convegni informativi e simili per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'opera e per la definizione delle soluzioni concordate;

- f) attuare tutte le verifiche preliminari con gli organi delle Amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni nulla osta e pareri richieste dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera, al fine di una successiva rapida emissione dei suddetti atti che saranno comunque richiesti a cura del Committente;
 - g) redigere il progetto entro il limite di spesa, escluse le somme a disposizione, come indicato all'art. 2. **Il rispetto di detto limite di spesa costituisce specifica obbligazione del Professionista e non potrà essere superato se non su espressa richiesta del Committente;**
 - h) assumere gli opportuni contatti con gli eventuali altri professionisti individuati per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'intervento, quali il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, il Direttore lavori ecc.;
 - i) qualora non venga incaricato anche della direzione lavori, fornire tutte le informazioni ed i dati che gli saranno richiesti dal Committente o dal direttore dei lavori in merito al progetto da lui redatto, senza che questo comporti alcun onere per il Committente.
4. Qualora il Committente lo richieda, il Professionista si obbliga a redigere il progetto ripartendo l'opera in lotti o stralci funzionali.
 5. Il Professionista deve consegnare il PFTE e, se autorizzato, il progetto esecutivo, in numero minimo di 3 copie cartacee, timbrate e firmate in originale e su supporto magnetico in formato PDF (o compatibile) per gli elaborati di testo, in formato DWG (o compatibile), completi dei files necessari per la configurazione delle stampe, per gli elaborati grafici. Delle tavole di progetto devono essere presentate inoltre anche i files in formato PDF (o compatibile). I computi e i listini dovranno essere presentati in formato Primus (o compatibile). Tutti i documenti informatici dovranno essere firmati digitalmente. Il Professionista è tenuto altresì a consegnare copia cartacea, se necessaria, degli elaborati necessari all'ottenimento delle autorizzazioni, nulla osta ed altri titoli necessari per l'avvio dell'esecuzione dei lavori, nel numero minimo richiesto dalle Amministrazioni e Soggetti competenti al loro rilascio.
 6. Il Professionista, fino al momento dell'approvazione del progetto, nei rispettivi livelli, si impegna ad introdurre negli elaborati, anche già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che a giudizio del Committente siano necessarie al fine di rendere il progetto approvabile. Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate con nota del Committente e finalizzate, a giudizio dello stesso, a perfezionare il progetto secondo le esigenze del Committente ed a consentirne così l'approvazione definitiva; pertanto, le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto del presente contratto e non comportano di conseguenza la stipulazione di atti aggiuntivi. Il Professionista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.
 7. Il Professionista si impegna altresì, fino al momento dell'approvazione del progetto, nei rispettivi livelli, a redigere le eventuali modifiche progettuali richieste dal Committente, attraverso la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al presente contratto. Le modifiche potranno concernere sia l'oggetto dell'incarico che le scelte progettuali operate dal Professionista stesso e potranno anche richiedere la predisposizione di soluzioni diverse.

5. TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Professionista si impegna a rispettare i seguenti termini:
 - a) per la presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica: 90 giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del presente contratto;
 - b) per la presentazione del progetto esecutivo: 60 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione, da parte del Committente, dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'incarico.

6. PENALI

1. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal precedente articolo, per causa del Professionista, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 5 per mille del corrispettivo pattuito. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo, fermo restando che il Committente in tale ipotesi potrà risolvere il contratto. Nel caso in cui il ritardo del Professionista ecceda giorni 15 (quindici), il Committente si riserva la facoltà ugualmente di risolvere il rapporto contrattuale. Per motivi validi e giustificati il Committente, con specifico provvedimento, può concedere proroghe dei termini, a seguito di motivata richiesta da parte del Professionista.
2. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dal Professionista nella prima fattura utile, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto del Committente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Professionista e non esclude la responsabilità di

	SERVIZI TECNICI INGEGNERIA ARCHITETTURA	Rev. 01 del 29/12/2023
	SCHEMA DI CONTRATTO	Pag. 4 a 8

quest'ultimo per i maggiori danni allo stesso procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.

7. GARANZIA DEFINITIVA

1. La garanzia definitiva non è richiesta.

8. ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

1. Il Professionista deve essere munito di adeguata polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di sua competenza, avente massimale adeguato in relazione all'importo stimato dell'opera, comunque non inferiore ad € 500.000.
2. Il Professionista è tenuto a mantenere attiva la suddetta polizza per tutta la durata dell'incarico ed a consegnare al Committente copia della stessa e la prova dell'avvenuto pagamento dei premi via via corrisposti.
3. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, gli errori o le omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico del Committente nuove spese di progettazione o maggiori costi.

9. INCARICHI AD ALTRI PROFESSIONISTI

1. Il Committente si riserva la facoltà di affidare ad altri soggetti lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto del contratto. In tal caso il Professionista è tenuto ad assumere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito dei predetti incarichi ed a tenerne conto nella progettazione.

10. VARIANTI PROGETTUALI

1. Il Committente si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti progettuali, ai sensi dell'articolo 41, comma 3 del Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, approvato con Decreto del presidente della provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg., dopo l'approvazione del progetto e prima dell'affidamento dei lavori.
2. L'affidamento dell'incarico di predisposizione delle varianti progettuali di cui al comma 1. deve essere previamente autorizzato dal Committente e comporta la stipulazione di apposito atto aggiuntivo.
3. All'atto aggiuntivo saranno applicate le medesime condizioni previste per il contratto originario.
4. Nel caso in cui le variazioni si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori o carenze progettuali, il Professionista è tenuto a redigere la variante senza ulteriori oneri a carico del Committente. Rimane salvo il diritto del Committente di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

11. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. In caso di varianti in corso d'opera proposte dal direttore lavori, il Professionista si impegna a rilasciare il proprio parere, nonché a fornire al direttore lavori tutte le notizie ed informazioni necessarie per la redazione delle stesse.
2. In ogni caso il Committente si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti in corso d'opera che si rendano necessarie.
3. L'affidamento dell'incarico di progettazione delle varianti in corso d'opera deve essere previamente autorizzato dal Committente e comporta la stipulazione di apposito atto aggiuntivo.
4. All'atto aggiuntivo saranno applicate le medesime condizioni previste per il contratto originario.
5. Nel caso in cui le variazioni si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori o carenze progettuali, anche se emerse dopo l'approvazione o in fase di esecuzione dell'opera, il Professionista è tenuto a redigere la variante senza ulteriori oneri a carico del Committente. Rimane salvo il diritto del Committente di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

12. CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo spettante al Professionista è pari all'importo previsto nel documento "Determinazione Corrispettivi", allegato al presente contratto, ridotto dello sconto pari al 20% su ciascuna voce, al netto di IVA e della rivalsa spettante al Professionista per oneri previdenziali nel limite massimo del 4%. **Con riferimento alla redazione del Progetto di fattibilità tecnico – economica (PFTE), il corrispettivo individuato nel documento "Determinazione Corrispettivi" allegato al presente contratto, sarà ulteriormente ridotto per un importo corrispondente al montepremi complessivamente erogato dal Committente nell'ambito del concorso di progettazione in premessa, pari ad €**
2. Il corrispettivo spettante al Professionista, comprensivo di qualsiasi spesa, rimborso, indennità, trasferta e risulta quindi così articolato:

	SERVIZI TECNICI INGEGNERIA ARCHITETTURA	Rev. 01 del 29/12/2023
	SCHEMA DI CONTRATTO	Pag. 5 a 8

- a) Progettazione di fattibilità tecnico-economica:
- tariffa, comprensiva di spese: €
 - (a dedurre) ribasso del 20%: € -
 - (a dedurre) montepremi concorso di progettazione € -
 - Totale corrispettivo €
- b) Progettazione esecutiva
- tariffa, comprensiva di spese: €
 - (a dedurre) ribasso del 20%: € -
 - Totale corrispettivo €

Il tutto oltre IVA e rivalsa 4% per oneri previdenziali.

3. Il corrispettivo suddetto sarà rideterminato sulla base dell'importo finale di progetto approvato. Non rilevano, a tal fine, le variazioni degli importi previsti nel quadro economico fra le somme a disposizione quali, a titolo indicativo e non esaustivo: espropri, spese tecniche, oneri fiscali, accantonamenti per lavori in economia non oggetto di progettazione.
4. Non si darà luogo a rideterminazione del corrispettivo a fronte di variazioni, comunque intervenute, riferite esclusivamente alla diversa ripartizione fra le classi e categorie di lavori di cui al D.M.17 giugno 2016, rispetto a quanto previsto dal presente contratto.
5. *(in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti)* Al fine di favorire pari opportunità e inclusione per i giovani professionisti, il soggetto mandatario si impegna a riconoscere una percentuale minima pari al % (*non inferiore allo 1%*) del corrispettivo in favore del professionista laureato, abilitato all'esercizio della professione da meno di 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando in premessa.
6. Il corrispettivo è liquidato con le seguenti modalità:
- a) alla sottoscrizione dell'incarico è riconosciuto un primo acconto corrispondente all'importo delle spese forfettarie conglobate con riguardo alla prima fase di progettazione; l'acconto è versato entro 30 giorni dal ricevimento della corrispondente fattura, nonché di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, trattandosi di liquidazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, di importo pari all'acconto medesimo. La garanzia fideiussoria sarà svincolata alla data di maturazione del diritto al pagamento delle competenze relative al progetto definitivo;
- b) sarà corrisposto il saldo delle competenze relative a ciascun livello di progettazione realizzato in esecuzione del presente contratto, subordinatamente all'avvenuta approvazione dei relativi elaborati da parte del Committente ed ottenimento di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari.
7. Tutti i pagamenti spettanti al Professionista saranno eseguiti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente di regolare fattura, fatti salvi i controlli di legge. In caso di ritardo, non imputabile al Professionista, spettano a quest'ultimo gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..
8. Tutti i pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Professionista o gravi deficienze nel progetto presentato, comunicati al medesimo Professionista con nota del Responsabile del procedimento.

13. IPOTESI DI VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Qualora venga richiesto al Professionista di redigere il progetto ripartendo l'opera in lotti o stralci funzionali, spetta ad esso un compenso suppletivo determinato in base alle effettive prestazioni necessarie.
2. Qualora il Committente richieda l'introduzione di modifiche in riferimento a fasi della prestazione già svolte dal Professionista, a quest'ultimo può essere riconosciuto un corrispettivo economico ulteriore se le modifiche non conseguono a prescrizioni che costituiscono condizioni per l'approvazione del progetto e se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- a) le modifiche richieste comportano un incremento dei tempi di elaborazione del progetto;
- b) le modifiche richieste comportano la completa rielaborazione di prestazioni già svolte in fasi precedenti già verificate.

14. SUBAPPALTO

1. Il subappalto non è ammesso.
2. Il Professionista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.
3. Resta, in tutti i casi di cui ai commi precedenti, ferma la responsabilità esclusiva del Professionista.

15. TUTELA DEI LAVORATORI E COLLABORATORI

	SERVIZI TECNICI INGEGNERIA ARCHITETTURA	Rev. 01 del 29/12/2023
	SCHEMA DI CONTRATTO	Pag. 6 a 8

1. Il Professionista e l'eventuale subappaltatore sono tenuti ad applicare al personale impiegato nell'incarico le condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali, ove esistenti, applicabili per il rispettivo settore di attività, che sia stato stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e che sia applicato in via prevalente sul territorio provinciale.

16. SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il Professionista dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare quelle previste nel D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
2. L'incidenza degli oneri della sicurezza ai fini dell'esecuzione del servizio è pari a 0 (zero).
3. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti "costi interni", cioè tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. del Professionista (ad esempio la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.) che si ritengono compensati nell'ambito dell'importo a base d'asta in quanto compresi negli oneri generali del Professionista.

17. RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

1. Il Committente si riserva, a conclusione della prima fase di progettazione, la facoltà di negare l'autorizzazione alla prosecuzione dell'incarico oggetto del Contratto, recedendo dallo stesso, ricorrendo giustificati motivi.
2. L'attivazione da parte del Committente della facoltà di cui al comma precedente comporta il diritto del Professionista al pagamento del corrispettivo previsto per la sola fase di progettazione effettivamente approvata e non dà diritto al Professionista di avanzare richieste di maggiori compensi o risarcimento danni né indennità per incarico parziale.

18. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida a adempiere, mediante pec, entro un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, il Committente potrà inoltre risolvere il contratto, fatti salvi e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria del Committente, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
 - a) grave inadempimento successivo a 3 diffide, comunicate a mezzo pec, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura oggetto di diffida ai sensi del comma 1;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
 - c) ingiustificato ritardo nell'avvio del servizio, per ingiustificata sospensione, per ingiustificata interruzione dello stesso, quando il ritardo, la sospensione e l'interruzione si protraggano per un periodo superiore a 15 giorni decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento dello stesso;
 - d) applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - e) non veridicità, anche parziale, delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al concorso di progettazione e alla fase contrattuale;
 - f) quando venga accertato da parte del Committente il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
 - g) accertati inadempimenti rispetto alla normativa sociale, ambientale e/o deontologica applicabili;
 - h) violazione del divieto di subappalto;
 - i) mancanza, anche sopravvenuta successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, dei requisiti minimi di partecipazione al concorso di progettazione prescritti;
 - j) mancata validazione del progetto o l'esito di valutazione "negativa assoluta";
 - k) frode, grave negligenza o grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, indipendentemente dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto;
 - l) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere il Professionista;
 - m) inosservanza degli obblighi di riservatezza secondo quanto prescritto dal presente contratto;
 - n) inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto;
 - o) gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Appaltatore;
 - p) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023 e speciali richiesti per l'espletamento del servizio;
 - q) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale di cui al presente contratto;

	SERVIZI TECNICI INGEGNERIA ARCHITETTURA	Rev. 01 del 29/12/2023
	SCHEMA DI CONTRATTO	Pag. 7 a 8

- r) mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, al Committente
s) mancata comunicazione nei termini delle variazioni alla compagine del Professionista.

2. La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che Il Committente darà per iscritto al Professionista a mezzo pec. Ove nel corso dell'esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, il Committente non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell'intervento il contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalità. La risoluzione dà, altresì, al Committente il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno dell'Appaltatore, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.
3. Ferma restando l'applicazione delle penali eventualmente previste, ed indipendentemente dall'applicazione di esse, sono sempre dovuti dal Professionista i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei servizi affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni il Committente può trattenere qualunque somma maturata a credito del Professionista in ragione delle prestazioni eseguite.

19. DISPONIBILITÀ DEL PROGETTO

1. I progetti ed i relativi elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà del Committente, che potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informativi essenziali. Nel caso in cui il Committente ritenga di introdurre nel progetto le modificazioni sostanziali, come da ultimo richiamate, la responsabilità del nuovo progetto cadrà in capo al professionista all'uopo incaricato.

20. FACOLTÀ DEL COMMITTENTE DI UTILIZZO DI MEZZI INTEGRATIVI

1. In casi di carenza e/o inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto il Committente si riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi di terzi soggetti.
2. Il Professionista si impegna a rimborsare tutti i costi sostenuti dal Committente a norma del presente articolo.

21. RISERVATEZZA

1. Il Professionista è obbligato a non rivelare a terzi e a non utilizzare, per motivi e ragioni non attinenti all'esecuzione del Contratto, le informazioni di qualsiasi natura messe a disposizione dal Committente per l'esecuzione del Contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo di riservatezza, il Professionista dovrà risarcire al Committente i danni che ne dovessero derivare.
2. Il Professionista si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
3. Il Professionista è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. Il Professionista non dovrà conservare, su qualsiasi formato e supporto, i dati e copia degli stessi, ricevuti o acquisiti ai fini dell'esecuzione del contratto, fatti salvi gli obblighi di legge.

22. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Si concorda di richiedere la registrazione del presente contratto, a tassa fissa in quanto atto soggetto ad I.V.A., solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 131/1986.
2. Sono a carico del Professionista tutte le spese relative al presente contratto, nonché le imposte e tasse conseguenti, ad eccezione dell'I.V.A. e della rivalsa per oneri previdenziali spettante per legge, nel limite massimo del 4%.

23. DOMICILIO DEL PROFESSIONISTA E RECAPITI

1. Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali impegnandosi reciprocamente a comunicare ogni variazione delle stesse. Le parti dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso i rispettivi indirizzi PEC (Committente:; Professionista:).

24. INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

	SERVIZI TECNICI INGEGNERIA ARCHITETTURA	Rev. 01 del 29/12/2023
	SCHEMA DI CONTRATTO	Pag. 8 a 8

1. Con la firma del Contratto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, né di conflitto di interessi, rispetto all'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto o sospeso, neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione.

25. CONCLUSIONE DELL'INCARICO

1. Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi, l'incarico oggetto del presente contratto si ritiene concluso:
 - a) per le prestazioni di progettazione, con la consegna degli elaborati redatti secondo le richieste del Committente e previa dichiarazione del Committente in ordine alla completezza dei medesimi.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le controversie sono definite, preferibilmente, in via bonaria tra il Committente ed il Professionista.
2. Per le controversie non definite ai sensi del comma 1, il Foro competente è individuato in via esclusiva in base alla sede del Committente, con esclusione della competenza arbitrale. È sempre possibile la transazione.

Trento, _____

SAT - SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI - APS

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si accettano espressamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26 del presente Contratto.

IL PROFESSIONISTA

All.: 1) Determinazione corrispettivi